



PROVINCIA
DI CHIETI

PRATICA: URB_VIA_Montazzoli-Colledimezzo
FASCICOLO: 55037
Trasmissione via PEC / Email

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

lovasrls@pec.it

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

p.c. Alla LOVA Srl

Oggetto: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 152/2006, relativa al progetto di Realizzazione Parco Eolico denominato "Montemezzo" nei territori dei Comuni di Montazzoli e Colledimezzo, (CH) – codice della pratica 22/498524

Proponente: Lova S.r.l.

Trasmissioni osservazioni

Con riferimento a Vs. nota prot. n. 22657 del 15.12.2022 con la quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito web dedicato della Regione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione consistente nello Studio preliminare ambientale, comprensivo dei suoi allegati, per la Verifica di Assoggettabilità a VIA, con invito alle Amministrazioni e gli Enti territoriali a presentare proprie osservazioni, si forniscono le seguenti osservazioni.

Rappresentato, preliminarmente, che il coinvolgimento della Provincia quale "*Ente territoriale potenzialmente interessato*" (v. comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 del testo in vigore), in ragione del riordino delle funzioni amministrative delle Province di cui alla L. 56/2014 e s.m.e i., attiene "*la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza*" di cui al p.to a, comma 85 dell'art. 1 della predetta Legge.

Nel rilevare che l'intervento in questione concerne la realizzazione di un Parco Eolico denominato "MONTEMEZZO", ricompreso nei territori dei contermini comuni di Colledimezzo e Montazzoli, costituito da n. 5 aerogeneratori disposti su due file in direzione Nord - Sud, la prima composta da tre aerogeneratori e la seconda da due, da 4,2 MW di potenza ciascuno, per una potenza complessiva installata di 21 MW. Gli aerogeneratori sono del tipo a torri in acciaio, alte 119 m e rotore a tripala ad asse orizzontale del diametro di 136 m. L'intervento si completa con le opere connesse di servizio all'impianto quali: nuovo elettrodotto in MT aereo di collegamento alla stazione RTN 36/150 KV (punto di connessione in rete), nuovi elettrodotti in MT con cavidotti in parti interrati ed in parte aerei, sia interni che esterni al parco eolico, cabine elettriche, piazzole e viabilità di progetto. L'impianto nel suo complesso permetterebbe di coprire, completamente o in

SETTORE N. 2



parte, il fabbisogno energetico sia delle comunità del comprensorio, sia anche di esportare il surplus di energia.

Valutata l'entità dell'intervento, con riferimento alla compatibilità urbanistica con gli indirizzi e contenuti del vigente P.T.C.P. (art. 20 del vigente D.Lgs. n. 267/2000), per quanto è possibile verificare dallo studio preliminare ambientale e connessa cartografia, non si rileva una puntuale analisi di compatibilità dell'intervento con detto strumento di area vasta, atteso che ne emerge la mera localizzazione delle opere nei vari ambiti tematici (v. elaborato n°1.2.14) e limitate considerazioni nello studio preliminare ambientale (v. paragrafo 2.2.4 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Chieti).

Ragion per cui risulta doveroso fare rinvio alle norme di indirizzo contenute nelle N.T.A. del P.T.C.P. e specificatamente all'art. 24 - Unità di paesaggio e all'art. 14 - Aree boscate, in considerazione che il P.T.C.P. assolve ad una funzione programmatica di indirizzo, non risultando portatore di informazioni circa specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici, anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Entrando nel merito dei contenuti dello strumento di area vasta, emerge, in concreto dall'analisi cartografica di progetto che l'intervento interessa sostanzialmente:

1. l'unità di paesaggio omogenea pedemontana (v. elaborato n°1.2.14d – stralcio della carta delle Unità di Paesaggio), nella quale secondo il predetto articolato sono consentite le utilizzazioni e trasformazioni, se compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale, quali: *“la realizzazione di reti tecnologiche ..., i sistemi per il trasporto dell'energia ... privilegiando ove possibile tecniche di intervento afferenti all'ingegneria naturalistica.”*
2. un area boscata ad alto valore paesaggistico (v. elaborato n°1.2.14c – stralcio della carta dei Boschi e delle Aree Boscate) la cui disciplina è riferibile all'art. 14 delle N.T.A. del P.T.C.P., sia per gli interventi consentiti (v.p.to 3) che per le limitazioni e divieti di cui (v. p.ti 4 e 5), ai quali si rinvia per i dovuti approfondimenti e ai quali ci si dovrà conformare.

Al riguardo, non si può non evidenziare il rispetto delle attenzioni ambientali che lo strumento di pianificazione provinciale prevede e che, parimenti, sono riconducibili ad azioni di mitigazione ambientale, con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e paesaggistica volte al corretto inserimento ambientale degli aerogeneratori e delle opere connesse, dato il particolare contesto di riferimento (utilizzo di sistemi arborei e di tecniche ambientali per l'adeguato inserimento dei manufatti), osservando quanto di seguito specificato:

1. l'attraversamento dei terreni boscati da parte di impianti di rilevanza locale (da intendersi al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti) è subordinato all'esplicita previsione negli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del P.T.C.P., fermo restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, secondo le procedure previste dalla legislazione vigente;
2. le opere non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali, per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale: non devono avere larghezza superiore a 3,5 m., né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di

- terreni con pendenza superiore al 50% per tratti superiori a 150 metri, non devono essere asfaltate né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;
3. occorre redigere un progetto di dettaglio delle opere di miglioramento boschivo indicate al p.to 6.6 della relazione tecnico-descrittiva, opportunamente valutate anche rispetto alle mutate condizioni del paesaggio circostante, da ante a post opera, come da illustrazione di fotosimulazione (tav. 2.2.19), attraverso profili altimetrici significativi dell'area con l'inserimento sia degli aerogeneratori che delle opere connesse (elettrodotti aerei, piazzole, viabilità, ecc.);
 4. attenersi al rispetto degli obblighi sulla tutela della salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici (v. art. 3 della L.R. 83/1988) prevedendo per i progetti relativi ai tracciati degli elettrodotti, la dovuta individuazione di una fascia di rispetto ai fini della tutela della popolazione residente dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Nello specifico il comma 3 dell'art. 21 delle NTA del P.T.C.P., sulla protezione dei campi elettromagnetici di cui alla L.Q. n. 36 del 22.01.2001 cita: *"I Comuni all'interno dei loro strumenti di pianificazione, sono tenuti al rispetto della citata legge, alla verifica della compatibilità degli impianti esistenti e da installare, definendo altresì le zone ritenute idonee alle nuove installazioni."*

Pertanto, fermo restando le verifiche che competono ai Comuni interessati, sulla compatibilità con la propria strumentazione urbanistica vigente e sulla valutazione delle possibili interferenze con la zonizzazione e, fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione giuridica in materia, nonché l'acquisizione dei necessari pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati, connessi a vincoli e/o limitazioni d'uso del suolo esistenti nell'area oggetto d'intervento, nonché le relative autorizzazioni del servizio concessioni e trasporti provinciale, per gli attraversamento di fossi e/o viabilità di competenza, si rinvia integralmente alle precisazioni sopra rappresentate ed esposte al p.to 4 dell'art. 14 delle N.T.A. del P.T.C.P., significando che il presente contributo partecipativo viene formulato quale osservazione al procedimento attivato di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con riguardo alla compatibilità con lo strumento di area vasta.

Cordialmente.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini